



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**COPIA**  
**Deliberazione n. 18**  
**del 29.04.2016 ore 00:25**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	A
4	GUIDO Francesca	A
5	MOSSETTI Gianfranco	Dimissionario
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	BISIO Stefano	P

---

Totale presenti **8**  
Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

### Dibattito così riassunto:

**Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso** manifesta contrarietà alla proposta, come negli anni precedenti, in quanto reputa non adeguata la tassazione dei redditi superiori a 55.000 euro annui e di quelli superiori a 75.000 euro annui, il cui incremento alleggerirebbe le fasce basse di reddito; ritiene pertanto tale articolazione delle aliquote non equa.

### Su istruttoria giuridica del Segretario Comunale:

**VISTO** il D.Lgs. 360/1998, emanato in forza della delega di cui all'articolo 7 comma 3-bis della L. 59/1997 e s.m.i., come modificato dall'articolo 1 comma 142 L. 296/2006, recante istituzione, a decorrere dal primo gennaio 1999, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del quale:

- i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 (articolo 1 comma 3);
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (*ibidem*);
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali (*ibidem*);
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (articolo 1 comma 3-bis);
- l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi) (articolo 1 comma 4, come modificato, da ultimo, dall'articolo 8 comma 2 D.Lgs. 175/2014));
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa (articolo 1 comma 4);
- il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (*ibidem*);
- l'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato ai sensi del primo periodo del comma 4 (*ibidem*);
- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente (*ibidem*);

**VISTO** l'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., con particolare riferimento:

- al comma 1, che riconosce la facoltà, in capo ai Comuni, e fatta salva, in caso contrario, la vigenza della fonte legislativa, di disciplinare, con fonte regolamentare propria, le proprie entrate, anche tributarie, e con il limite della individuazione e della definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, e con il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- al comma 2, che prevede che i Regolamenti siano approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- ancora al comma 2, che prevede che i Regolamenti non abbiano effetto prima dello 01 gennaio dell'anno successivo alla deliberazione;
- ancora al comma 2, che prevede che i Regolamenti sulle entrate tributarie siano comunicati, unitamente alla relativa delibera Comunale al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e siano resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale;

**VISTO** l'articolo 1 comma 11 D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, come modificato dall'articolo 13 comma 16 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che, con la precipua finalità di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso, nonché la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, attribuisce ai Comuni la possibilità di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, e che prevede, altresì, espressamente, che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 D.Lgs. 360/1998 sia stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e debba essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 14 comma 8 D.Lgs. 23/2011, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

**VISTO** l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che dispone, con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, l'invio di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità, con la sanzione, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, del blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente inadempienti;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con riferimento alla normativa sopra citata;**

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno

di riferimento del bilancio di previsione;

- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 1 comma 444 L. 228/2012, e in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di procedere all'adozione degli atti di riequilibrio del bilancio;

**DATO ATTO CHE** il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni, per l'anno 2016, differito, con D.M. dell'Interno in data 28.10.2015, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, è stato ulteriormente differito, con D.M. dell'Interno in data 01.03.2016, al 30 aprile 2016;

**RICHIAMATO** l'articolo 1 comma 26 L. 208/2015, che, con la precipua finalità di contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, dispone, per l'anno 2016, la sospensione dell'efficacia, fra l'altro, delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione C.C. 19/2011 in data 18.04.2011 e la deliberazione C.C. 38/2011 in data 17.06.2011, esecutive ai sensi di legge, con le quali si provvedeva all'istituzione ed all'ordinamento del relativo tributo, dell'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune, a fare data dall'anno 2011;
- altresì la deliberazione C.C. n. 33/2014 del 30.09.2014, come modificata dalla deliberazione C.C. n. 58/2014 del 10.12.2014, esecutive ai sensi di legge, di approvazione di modifica alle aliquote;

**DATO ATTO CHE**, in particolare, ai sensi di quanto precede, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Voltaggio, risultano determinate, allo stato, secondo quanto segue:

- redditi fino a 15.000 euro: aliquota 0,17 per cento;
- redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: aliquota 0,30 per cento;
- redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro: aliquota 0,50 per cento;
- redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro: aliquota 0,55 per cento;
- redditi oltre 75.000 euro: aliquota 0,60 per cento;

**DATO ATTO CHE**, altresì, l'addizionale di cui al periodo precedente non si applica per redditi fino a euro 15.000,00 annui, da intendersi soglia di esenzione;

**DATO ATTO CHE:**

- sulla base dello schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018, oggetto di approvazione nella seduta odierna è confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. nelle misure sopra indicate, confermando la pure indicata soglia di esenzione ;
- fermo il rispetto del principio della prudenza, in attesa di precisa conoscenza dell'ammontare di tale cespite, il presumibile ammontare della addizionale opzionale viene stimato, allo stato, in EURO 30.000,00;
- in ogni caso va rispettato, nella determinazione delle aliquote nonché delle agevolazioni, riduzioni e detrazioni, l'equilibrio finanziario del bilancio;
- l'introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull'Utenza, rimandando *per*

*relationem* allo schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell'organo politico, in considerazione dell'autonomia finanziaria dell'ente, sulla base del fabbisogno della spesa corrente, tenuto conto degli investimenti previsti, e in relazione alla diminuzione della risorsa disponibile legata al Fondo di solidarietà, nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare riferimento alle opzioni effettuate in merito al tasso di copertura dei servizi a domanda, in merito alla copertura dei costi del servizio rifiuti solidi urbani attraverso la TARI, in merito al gettito dell'IMU ed in merito al gettito della TASI, previsto sulla base della determinazione dei servizi indivisibili e del tasso di copertura relativi;

**RAVVISATA** la competenza del Consiglio Comunale in forza del disposto espresso dell'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, come sostituito dall'articolo 1 comma 142 lettera a) L. 296/2006, e pertanto in deroga al combinato disposto dell'art. 42 comma 1 lettera f) e dell'articolo 48 D.Lgs. 267/2000;

**VISTO:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**DATO ATTO CHE**, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:**

- **presenti: 08;**
- **astenuti: 00;**
- **votanti: 08;**
- **voti favorevoli: 05;**
- **contrari 03 (Benasso Giuseppe, Repetto Lorenzo Giovanni e Bisio Stefano);**

## **DELIBERA**

1. Di confermare, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF del comune di Voltaggio per l'anno 2016, nelle seguenti misure:
  - redditi fino a 15.000 euro: aliquota 0,17 per cento;
  - redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: aliquota 0,30 per cento;
  - redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro: aliquota 0,50 per cento;
  - redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro: aliquota 0,55 per cento;
  - redditi oltre 75.000 euro: aliquota 0,60 per cento;
2. Di stabilire, confermativamente, la soglia di esenzione relativa alla compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Voltaggio relativamente alla fascia di reddito fino ad € 15.000,00 annui;

3. Di stimare, in base ai dati a disposizione del Comune relativamente agli introiti della medesima imposta, ed in base alla aliquota determinata ai sensi del punto 1, in EURO 30.000,00 circa il gettito complessivo relativamente all'anno 2016.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole,*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

*Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Caterina Rosa TRAVERSO)

Letto, confermato, sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to ( *Michele Bisio* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (<http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php>) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **20/05/2016** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **04/06/2016**.

Dalla Residenza Comunale, li **20/05/2016**.

**IL MESSO COMUNALE**

F.to ( *Roberto Carrea* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )